



CITTA' DI ALIFE

(Provincia di Caserta)

Piazza della Liberazione n.1 - Cap 81011- Tel. 0823.1310520

P.I.V.A. : 01794300614 - C.F.: 82000320612

AREA LAVORI PUBBLICI



Prot. 4408

ORDINANZA DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 18 del 04/04/2024

Oggetto: Limitazione del traffico veicolare e del limite di velocità in Via Totari

L'anno duemila ventiquattro (2024) il giorno quattro (4) del mese di aprile,

VISTO l'art. 1 del Codice della strada dispone:

- al comma 1, che "la sicurezza e la tutela della salute delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato", alle quali deve perciò conformarsi l'attività amministrativa di regolamentazione della circolazione stradale, compresa quella di competenza degli enti locali ai sensi dell'art. 7 del codice;
- al comma 2, che le norme e i provvedimenti attuativi del codice devono ispirarsi "ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile", che guidano pertanto l'esercizio della discrezionalità amministrativa oggetto del presente atto e dei provvedimenti presupposti, in quanto tutti attuativi delle disposizioni del codice nonché delle previsioni dei piani previsti dal codice stesso, ovvero Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale ai sensi dell'art. 1, comma 3, e Piani Urbani del Traffico ai sensi dell'art. 36;



VISTO l'art. 142, commi 1 e 2, del Codice della strada, ai sensi del quale gli enti proprietari della strada possono determinare limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati in via generale, in determinate strade e tratti di strada, quando lo renda opportuno l'applicazione al caso concreto dei criteri di sicurezza della circolazione e di tutela della vita umana;

VISTO l'art. 135, comma 14, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, che individua la fattispecie e la segnaletica delle zone a velocità limitata;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 06/04/2023, quindi della precedente Amministrazione, era stato emanato un atto di indirizzo per gli interventi sulle strade comunali;

VISTO il verbale di sopralluogo del 09/05/2023 svolto congiuntamente tra la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico nelle persone dei rispettivi responsabili dell'epoca, in occasione del quale venivano rilevate diverse criticità sulle strade cittadine e trasfuse in un apposito verbale, e tra queste vi è era Via Totari.

PRESO ATTO della relazione di servizio del 04/03/2024, acquisita il 05/03/2024 prot.3142, e successiva di rettifica prot. 4218 del 28/3/2024 del Comandante della Polizia Municipale con la quale si comunicava la necessità, in Via Totari, di:

1)- la installazione di n. 3 dossi con idonea segnaletica stradale di preavviso verticale secondo quanto previsto dal vigente C.D.S. con le seguenti modalità

- Il primo dosso va posizionato all'altezza della scuola materna adiacente gli Uffici Regionali, (direzione di marcia, Alife verso Gioia Sannitica)
- Un secondo dosso va posizionato all'altezza della traversa laterale a destra (altezza proprietà Barone Luisa)
- Il terzo dosso dovrà essere posizionato immediatamente dopo la scuola elementare (sempre nella direzione di marcia Alife verso Gioia Sannitica)

2)- limitare la circolazione del traffico pesante superiore a 7,0 T con esclusione delle macchine agricole che hanno necessità di raggiungere i fondi siti in località Via Totari

3)- limitare la velocità massima a 30 Km/h



RITENUTO che l'Ufficio Tecnico ha comunicato che la installazione dei dossi in Via Totari è stata prevista con la Determina n. 477 del 31/07/2023

PRESO ATTO che il comma 2 dell'art. 142 del codice della strada richiama anche le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venendo perciò qui in rilievo la II° Direttiva prot. n. 777 del 27/04/2006 (paragrafo 2.3 "Limiti di velocità nei centri abitati") e a detti fini, l'abbassamento del limite di velocità a 30 km/h in Via Totari è motivato, tra l'altro, da ragioni inerenti il contesto locale e della necessità di contemperare le esigenze di vita e mobilità dei cittadini e le finalità di tutela della sicurezza stradale;

RAVVISATA la necessità di tutelare gli utenti deboli della strada (con particolare riguardo ai pedoni ed ai conducenti di velocipedi) dal passaggio indiscriminato di mezzi pesanti con massa, a pieno carico sup. a 7,0 T., con conseguente incremento del traffico, dell'emissione di rumori e particelle sottili e delle criticità connesse al potenziale aumento dei sinistri stradali o dei pericoli arrecati all'incolumità dei passanti;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute da privati cittadini, relative alla necessità di limitare il transito di mezzi pesanti con massa, a pieno carico sup. a 7,0 T lungo il Centro abitato di Via Totari;

DATO ATTO che tali disagi e pericoli rendono necessaria l'interdizione del transito dei veicoli sopra citati;

CONSIDERATO che le aspettative e le richieste dei residenti, circa la regolamentazione del traffico, sono suscettibili di accoglimento, per cui occorre adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze della viabilità, finalizzate alla riduzione e fluidificazione del traffico veicolare in area urbana, efficaci al fine della riduzione degli inquinanti atmosferici, e dei livelli di inquinamento acustico ed al fine di risolvere le problematiche sopra evidenziate e le possibili situazioni di pericolo da esse derivanti, garantendo, nel contempo, la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

PRESO ATTO della necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli tramite l'emissione di ordinanza di limitazione della velocità, di divieto di accesso e transito per tutti gli autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,0 t. con la sola esclusione dei veicoli autorizzati che non abbiano altra possibilità di accedere alle ditte pressocui

effettuare le manovre di carico e scarico, subordinatamente all'osservanza di ogni singolo precetto ed indicazioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici Comunali;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

RITENUTO necessario intervenire con finalità preventiva rispetto alla sicurezza dei cittadini abitanti e non in Via Totari con misure di limitazione della velocità e di circolazione dei veicoli superiori a 7,0 T, secondo la proposta elaborata dal Comando della Polizia Municipale sopra richiamata;

Vista la Legge 08.06.1990 n. 142;

Vista la Legge 127/97;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;

Visto l'art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visto l'art. 7 Comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visti gli artt. 46, 47, 54, 56, del D.Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 157, comma 5 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;

VISTO l'art. 351, comma 2 del D.P.R. 495/1992 ;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

ORDINA

a)- Di istituire, a partire dal 30/04/2024 , la seguente disciplina limitativa della velocità e del traffico veicolare coincidente con il territorio comunale compreso dall'inizio del centro abitato, coincidente con edificio comunale in concessione alla Regione Campania - Ufficio Agricolo, di Via Totari e per l'intero tratto di strada che attraversa il centro abitato e fino al confine con il Comune di Gioia Sannitica, su entrambe i sensi di marcia, per tutti i giorni della settimana:

- 1)- **IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H PER TUTTI I VEICOLI**
- 2)- **IL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO PER TUTTI GLI AUTOCARRI, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, AUTOSNODATI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,0 T. CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI VEICOLI AUTORIZZATI CHE NON ABBIANO ALTRA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLE DITTE PRESSO CUI EFFETTUARE LE MANOVRE DI CARICO E SCARICO, SUBORDINATAMENTE ALL'OSSERVANZA DI OGNI SINGOLO PRECETTO ED INDICAZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAGLI UFFICI COMUNALI;**



b)- **L'INSTALLAZIONE DEI DOSSI**, conformi al C.D.S. e alla normativa in materia, secondo le specifiche indicate dal Comando di Polizia Municipale e nello specifico

- Il primo dosso va posizionato all'altezza della scuola materna adiacente gli Uffici Regionali, (direzione di marcia, Alife verso Gioia Sannitica)
- Un secondo dosso va posizionato all'altezza della traversa laterale a destra (altezza proprietà Barone Luisa)
- Il terzo dosso dovrà essere posizionato immediatamente dopo la scuola elementare (sempre nella direzione di marcia Alife verso Gioia Sannitica)

c)- **L'INSTALLAZIONE DI IDONEA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE**

La procedura sarà coordinata dall'Ufficio Tecnico e dal Comando di Polizia Municipale che adotteranno i dovuti provvedimenti a norma di legge per l'esecuzione della presente ordinanza e in ogni caso cureranno la dovuta informazione ai cittadini riguardo ai contenuti del presente atto.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, la violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7, commi 1, lettera b) e 13-bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal vigente C.D.S.

d) sono, esclusi dai divieti sopraindicati, e quindi possono circolare senza restrizioni, i veicoli appartenenti ai seguenti Enti/Organi:

1. Polizia Municipale
2. Forze di Polizia;
3. Mezzi di soccorso, ambulanze, VV.FF., etc...;
4. Forze Armate;
5. Protezione Civile;

e) Il divieto di transito non trova, altresì, applicazione, fatti salvi espressi divieti provvisori istituiti per urgenti esigenze sopraggiunte, per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolino scarichi:

I) mezzi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica;

II) mezzi della nettezza urbana e raccolta rifiuti, nonché quelli che effettuano il servizio di smaltimento rifiuti;



- III)** mezzi di pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
- IV)** mezzi dei Servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle poste Italiane Spa, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché quelli in possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento se effettuano trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
- V)** mezzi per servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di
- VI)** mezzi che espletino altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti;
- VII)** autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo, sia pubblico sia privato, solo per il percorso più breve tra le strade in cui è consentito il transito ed il luogo di consegna;

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti tutti gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. e sono di conseguenza incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada - D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285. Il presente provvedimento, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alife, viene portato a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del www.comune.alife.ce.it e mediante adeguate azioni informative.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania sede di Napoli nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

Ing. Antonio Rapuano

